*SERIE GENERALE*

*Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b*
*Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma*

**Anno 144º — Numero 120**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Lunedì, 26 maggio 2003** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

*La* **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

## SOMMARIO

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 7 maggio 2003.

**Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a duecentotrentatre giorni relativo all'emissione del 30 aprile 2003 - seconda tranche.**

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO - DIREZIONE SECONDA

Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 2002, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro:

Visto il proprio decreto del 17 aprile 2003 che ha disposto per il 30 aprile 2003 l'emissione della seconda tranche dei buoni ordinari del Tesoro, con scadenza 19 dicembre 2003 della durata residua di duecentotrentatre giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 11 febbraio 2002 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione della seconda tranche dei buoni ordinari del Tesoro del 30 aprile 2003;

Decreta:

Per l'emissione della seconda tranche dei buoni ordinari del Tesoro del 30 aprile 2003 il prezzo medio ponderato dei B.O.T. a duecentotrentatre giorni è risultato pari a 98,718.

La spesa per interessi, gravante sul capitolo 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003, ammonta a € 25.649.150,72 per i titoli a duecentotrentatre giorni con scadenza 19 dicembre 2003.

A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo minimo accoglibile per i B.O.T. a duecentotrentatre giorni è risultato pari a 98,167.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 2003

p. *Il direttore generale:* CANNATA

**03A06531**

DECRETO 7 maggio 2003.

**Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a centottantaquattro giorni relativo all'emissione del 30 aprile 2003.**

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO - DIREZIONE SECONDA

Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 2002, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro:

Visto il proprio decreto del 17 aprile 2003 che ha disposto per il 30 aprile 2003 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro centottantaquattro giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Ritenuto che in applicazione dall'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 11 febbraio 2002 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni del Tesoro del 30 aprile 2003;

Considerato che il prezzo di assegnazione del collocamento supplementare riservato agli operatori «specialisti in titoli di Stato» è pari al prezzo medio ponderato d'asta;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 aprile 2003 il prezzo medio ponderato dei B.O.T. a centottantaquattro giorni è risultato pari a 98,794.

La spesa per interessi, per l'emissione suddetta, comprensiva del relativo collocamento supplementare, gravante sul capitolo 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003, ammonta a € 116.041.629,40 per i titoli a centottantaquattro giorni con scadenza 31 ottobre 2003.

A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo minimo accoglibile per i B.O.T. a centottantaquattro giorni è risultato pari a 98,300.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 2003

p. *Il direttore generale:* CANNATA

**03A06532**

DECRETO 15 maggio 2003.

**Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantadue e trecentosessantacinque giorni relativo all'emissione del 15 maggio 2003.**

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO - DIREZIONE SECONDA

Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 2002, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visto il proprio decreto del 7 maggio 2003 che ha disposto per il 15 maggio 2003 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantadue e trecentosessantacinque giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Ritenuto che in applicazione dall'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 11 febbraio 2002 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni del Tesoro del 15 maggio 2003;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 maggio 2003 il prezzo medio ponderato è risultato pari a 99,423 per i B.O.T. a novantadue giorni e a 97,840 per i B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.

La spesa per interessi, gravante sul capitolo 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, ammonta a € 18.757.740,84 per i titoli a novantadue giorni con scadenza 15 agosto 2003; quella gravante sul corrispondente capitolo, per l'anno 2004, ammonta a € 140.418.846,10 per titoli a trecentosessantacinque giorni con scadenza il 14 maggio 2004.

A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo minimo accoglibile è risultato pari a 99,176 per i B.O.T. a novantadue giorni e a 96,881 per i B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 maggio 2003

p. *Il direttore generale:* CANNATA

**03A06533**

DECRETO 22 maggio 2003.

**Emissione di buoni ordinari del Tesoro a centottantadue giorni.**

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO - DIREZIONE SECONDA

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 2003, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visto l'art. 2, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 290, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003, che fissa in 52.000 milioni di euro l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 7 maggio 2003 è pari a 37.755 milioni di euro;

Decreta:

Per il 30 maggio 2003 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro a centottantadue giorni con scadenza il 28 novembre 2003 fino al limite massimo in valore nominale di 7.750 milioni di euro.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 3, 4, 13 e 14 del decreto 20 maggio 2003 citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 11 del giorno 27 maggio 2003, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8, 9, e 10 del decreto ministeriale 20 maggio 2003.

Ai sensi degli articoli 1, 14 e 15 del decreto ministeriale 20 maggio 2003, è disposto, altresì, il 28 maggio 2003, il collocamento supplementare dei buoni ordinari del Tesoro di cui al presente decreto, riservato agli operatori «specialisti in titoli di Stato».

La spesa per interessi, graverà sul capitolo 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2003.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 maggio 2003

p. *Il direttore generale:* CANNATA

**03A06534**

## MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 6 maggio 2003.

**Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Tandem».**

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT-EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, modificato e integrato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29 e successive integrazioni e modificazioni;

Preso atto che la specialità medicinale, indicata nella parte dispositiva del presente decerto, risulta autorizzata da questa amministrazione all'immissione in commercio;

Vista la comunicazione datata 3 aprile 2003, della ditta Novartis Farma S.p.a.;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Novartis Farma S.p.a., è sospesa ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive integrazioni e modificazioni.

Specialità medicinale: TANDEM.

Confezione: «5 mg + 10 mg capsule rigide» 28 capsule rigide - A.I.C. n. 029475 011.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 6 maggio 2003

*Il dirigente:* GUARINO

**03A06370**

DECRETO 9 maggio 2003.

**Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso umano «Sanipirina» e «Aspirina».**

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT-EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44 e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale, n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il decreto direttoriale 800.5/L.488-99/D1 del 7 luglio 2000 concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quelle indicate nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda della ditta Bayer S.p.a., titolare delle specialità, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il citato decreto dirigenziale del 7 luglio 2000, limitatamente alle specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per le specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata - limitatamente alle specialità medicinali sottoelencate - il decreto direttoriale 800.5/L.488-99/D1 del 7 luglio 2000:

SANIPIRINA:

AD 10 supposte 600 mg - A.I.C. n. 025038 124;

BB 10 supposte 300 mg - A.I.C. n. 025038 136;

LATT. 10 supposte 150 mg - A.I.C. n. 025038 148.

ASPIRINA:

C Plus 10 bustine 10 g - A.I.C. n. 004763 153;

C Plus 20 bustine 10 g - A.I.C. n. 004763 165.

Ditta Bayer S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 9 maggio 2003

*Il dirigente:* GUARINO

**03A06372**

DECRETO 9 maggio 2003.

**Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cepimex».**

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT-EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44 e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale, n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il decreto direttoriale 800.5/L.488-99/D3 del 17 maggio 2002 concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda della ditta Upsa S.r.l., titolare della specialità, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il citato decreto dirigenziale del 17 maggio 2002, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata - limitatamente alla specialità medicinale sottoelencata - il decreto direttoriale 800.5/L.488-99/D3 del 17 maggio 2002:

CEPIMEX: «2000 mg/10 ml polvere + solvente per soluzione iniettabile» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 10 ml - A.I.C. n. 028900 037.

Ditta Upsa S.r.l.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 9 maggio 2003

*Il dirigente:* GUARINO

**03A06373**



DECRETO 9 maggio 2003.

**Revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Zepelindue».**

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, modificato e integrato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29 e successive integrazioni e modficazioni;

Vista la comunicazione della società Boehringer Ingelheim Italia S.p.a. datata 5 febbraio 2003 in relazione alla sospensione della produzione e commercializzazione della specialità medicinale «Zepelindue»;

Visto il decreto direttoriale 800.5/S.44/97.M.45/D28 del 14 aprile 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 maggio 2003, n. 103, con il quale questa amministrazione ha sospeso - ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 - l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Zepelindue» nelle confezioni identificate dai numeri A.I.C.: 028508048, 028508051, 028508099 e 028508101;

Vista l'istanza, datata 5 maggio 2003, con la quale la società Boehringer Ingelheim Italia S.p.a. ha rettificato la precedente nota del 5 febbraio 2003 comunicando la sospensione temporanea della sola produzione e l'attuale commercializzazione della suddetta specialità medicinale, inviando i relativi dati di vendita;

Ritenuto, pertanto, di revocare la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto direttoriale 800.5/S.44/97.M.45/D2g del 14 aprile 2003;

Decreta:

È revocato, con decorrenza immediata, il decreto direttoriale 800.5/S.44/97.M.45/D28 del 14 aprile 2003, relativo alla specialità medicinale sottoindicata di cui è titolare la ditta Boehringer Ingelheim Italia S.p.a.:

ZEPELINDUE:

20 capsule da 320 mg - A.I.C. n. 028508 048;

10 supposte da 160 mg - A.I.C. n. 028508 051;

80 mg granulato per soluzione orale - 30 bustine - A.I.C. n. 028508 099;

«1,6% colluttorio» flacone 150 ml - A.I.C. n. 028508 101.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 9 maggio 2003

*Il dirigente:* GUARINO

**03A06374**

DECRETO 12 maggio 2003.

**Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Anatoxal di te Berna».**

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, modificato e integrato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione datata 3 febbraio 2003, della ditta Istituto Sieroterapico Berna S.r.l.;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Istituto sieroterapico Berna S.r.l., è sospesa, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive modificazioni:

ANATOXAL DI TE BERNA:

1 fiala 0,5 ml - A.I.C. n. 006255 018;

«Bambini soluzione iniettabile uso intramuscolare»;

1 siringa preriempita iniettabile da 0,5 ml - A.I.C. n. 006255 057;

«BB» 10 fiale soluzione iniettabile IM 0,5 ml - A.I.C. n. 006255 071;

«Bambini soluzione iniettabile uso intramuscolare»;

10 siringhe preriempite da 0,5 ml - A.I.C. n. 006255 083.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 12 maggio 2003

*Il dirigente:* GUARINO

**03A06369**

DECRETO 14 maggio 2003.

**Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Somatostatina».**

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT-EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44 e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il decreto direttoriale 800.5/L.488-99/D4 dell'11 settembre 2000 concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio - ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive integrazioni e modificazioni - di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Visto il decreto n. P.CHIMINOTO21218 del 30 ottobre 2002 relativo alla variazione del confezionamento della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda della ditta Istituto Biochimico Pavese Pharma S.p.a., titolare della specialità, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il citato decreto dirigenziale dell'11 settembre 2000, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata - limitatamente alla specialità medicinale sottoelencata - il decreto direttoriale 800.5/L.488-99/D4 dell'11 settembre 2000:

SOMATOSTATINA «2,5 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione per infusione endovenosa» 3 fiale 2,5 mg + 3 fiale solvente 2 ml - A.I.C. n. 034005 025.

Ditta Istituto Biochimico Pavese Pharma S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 14 maggio 2003

*Il dirigente:* GUARINO

**03A06371**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 6 maggio 2003.

**Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Edil Idroelettrica», in Castel Volturno.**

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI CASERTA

Visto il verbale in data 23 luglio 1993 con il quale l'assemblea straordinaria della società cooperativa «Edil Idroelettrica» con sede in Castel Volturno ha deliberato lo scioglimento anticipato dell'ente ai sensi dell'art. 2448 del codice civile con nomina di un liquidatore nella persona del sig. Rodolfo Feo;

Considerato che la società è in liquidazione dal 1993 e che il liquidatore ordinario non ha portato a termine il proprio mandato;

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Ritenuta pertanto necessaria la sostituzione del suindicato liquidatore ai sensi e per gli effetti del soprarichiamato art. 2545 del codice civile;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 19 dicembre 2000 che disciplina il procedimento di sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative;

Visto il parere del Comitato centrale per le cooperative nella riunione del 21 novembre 2002;

Decreta:

L'avv. Antonio Giannelli, nato a Caserta il 22 giugno 1939, con studio in Caserta, via S. Martino Parco Carlo III, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Edil Idroelettrica», con sede in Castel Volturno, costituita in data 5 maggio 1988 per rogito dott. Giovanni Lupoli, in sostituzione del sig. Rodolfo Feo.

Caserta, 6 maggio 2003

*Il direttore provinciale:* RUGGIERO

**03A06437**

DECRETO 6 maggio 2003.

**Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Albaurora», in Casal di Principe.**

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI CASERTA

Visto il verbale in data 29 luglio 1994 con il quale l'assemblea straordinaria della società cooperativa «Albaurora», con sede in Casal di Principe, ha deliberato lo scioglimento anticipato dell'ente ai sensi dell'art. 2448 del codice civile con nomina di un liquidatore nella persona della sig.ra Maria Immacolata Pignata;

Considerato che la società è in liquidazione dal 1994 e che il liquidatore ordinario non ha portato a termine il proprio mandato;

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Ritenuta pertanto necessaria la sostituzione del suindicato liquidatore ai sensi e per gli effetti del soprarichiamato art. 2545 del codice civile;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 19 dicembre 2000 che disciplina il procedimento di sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative;

Visto il parere del Comitato centrale per le cooperative nella riunione del 21 novembre 2002;

Decreta:

L'avv. Francesco Di Lauro, nato a Casagiove il 25 gennaio 1938, con studio in Casagiove, via Firenze n. 18, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Albaurora», con sede in Casal di Principe, costituita in data 13 marzo 1979 per rogito notaio dott. Gioacchino Conte, in sostituzione della sig.ra Maria Immacolata Pignata.

Caserta, 6 maggio 2003

*Il direttore provinciale:* RUGGIERO

**03A06438**

---

DECRETO 6 maggio 2003.

**Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Ventre», in Lusciano.**

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI CASERTA

Visto il verbale in data 24 febbraio 1992 con il quale l'assemblea straordinaria della società cooperativa «Ventre», con sede in Lusciano, ha deliberato lo scioglimento anticipato dell'ente ai sensi dell'art. 2448 del codice civile con nomina di un liquidatore nella persona del sig. Giovanni Ventre;

Considerato che la società è in liquidazione dal 1992 e che il liquidatore ordinario non ha portato a termine il proprio mandato e non si è reso disponibile agli accertamenti ispettivi;

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Ritenuta pertanto necessaria la sostituzione del suindicato liquidatore ai sensi e per gli effetti del soprarichiamato art. 2545 del codice civile;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 19 dicembre 2000 che disciplina il procedimento di sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative;

Visto il parere del Comitato centrale per le cooperative nella riunione del 21 novembre 2002;

Decreta:

L'avv. Francesco Di Lauro, nato a Casagiove il 25 gennaio 1938, con studio in Casagiove, via Firenze n. 18, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Ventre», con sede in Lusciano, costituita in data 5 giugno 1984 per rogito notaio dott. Ennio De Rosa, in sostituzione del sig. Giovanni Ventre.

Caserta, 6 maggio 2003

*Il direttore provinciale:* RUGGIERO

**03A06439**

---

DECRETO 6 maggio 2003.

**Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «I Delfini», in Villa Literno.**

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI CASERTA

Visto il verbale in data 4 ottobre 1993 con il quale l'assemblea straordinaria della società cooperativa «I Delfini», con sede in Villa Literno, ha deliberato lo scioglimento anticipato dell'ente ai sensi dell'art. 2448 del codice civile con nomina di un liquidatore nella persona del sig. Vincenzo Riccardo;

Considerato che la società è in liquidazione dal 1993 e che il liquidatore ordinario non ha portato a termine il proprio mandato;

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Ritenuta pertanto necessaria la sostituzione del suindicato liquidatore ai sensi e per gli effetti del soprarichiamato art. 2545 del codice civile;

Come peraltro proposto in sede ispettiva;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 19 dicembre 2000 che disciplina il procedimento di sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative;

Visto il parere del Comitato centrale per le cooperative nella riunione del 21 novembre 2002;

Decreta:

L'avv. Maria Concetta Ferrara, nata a Lusciano il 9 ottobre 1942, con studio in Caserta, via San Martino Parco Carlo III, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «I Delfini», con sede in Villa Literno, costituita in data 18 aprile 1986 per rogito dott. Pasquale Liotti, in sostituzione del sig. Vincenzo Riccardo.

Caserta, 6 maggio 2003

*Il direttore provinciale:* RUGGIERO

**03A06440**

DECRETO 6 maggio 2003.

**Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «CO.GI.MA.», in Castello Matese.**

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI CASERTA

Visto il verbale in data 11 aprile 1994 con il quale l'assemblea straordinaria della società cooperativa «CO.GI.MA.», con sede in Castello del Matese, ha deliberato lo scioglimento anticipato dell'ente ai sensi dell'art. 2448 del codice civile con nomina di un liquidatore nella persona del sig. Pietro De Lellis;

Considerato che la società è in liquidazione dal 1994 e che il liquidatore ordinario non ha portato a termine il proprio mandato e non si è reso disponibile agli accertamenti ispettivi;

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Ritenuta pertanto necessaria la sostituzione del suindicato liquidatore ai sensi e per gli effetti del soprarichiamato art. 2545 del codice civile;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 19 dicembre 2000 che disciplina il procedimento di sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative;

Visto il parere del Comitato centrale per le cooperative nella riunione del 21 novembre 2002;

Decreta:

L'avv. Fernando Brogna, nato a Napoli l'11 giugno 1969, con studio in Capua, via Provinciale per S. Angelo in Formis, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «CO.GI.MA.», con sede in Castello Matese, costituita in data 9 dicembre 1986 per rogito dott. Italo Giannetti, in sostituzione del sig. Pietro De Lellis.

Caserta, 6 maggio 2003

*Il direttore provinciale:* RUGGIERO

**03A06441**

DECRETO 6 maggio 2003.

**Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «La Cortina 88», in Casal di Principe.**

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI CASERTA

Visto il verbale in data 8 febbraio 1991 con il quale l'Assemblea straordinaria della societa cooperativa «La Cortina 88» con sede in Casal di Principe ha deliberato lo scioglimento anticipato dell'ente ai sensi dell'art. 2448 del codice civile con nomina di un liquidatore nella persona del sig. Antonio Veneziano;

Considerato che la società è in liquidazione dal 1991 e che il liquidatore ordinario non ha portato a termine il proprio mandato e non si è reso disponibile agli accertamenti ispettivi;

Visto l'art. 2545 codice civile;

Ritenuta pertanto necessaria la sostituzione del suindicato liquidatore ai sensi e per gli effetti del soprarichiamato art. 2545 codice civile;

Visto il Regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 19 dicembre 2000 che disciplina il procedimento di sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative;

Visto il parere del Comitato centrale per le Cooperative nella riunione del 21 novembre 2002;

Decreta:

L'Avv. Francesco Di Lauro nato a Casagiove il 25 gennaio 1938, con studio in Casagiove, via Firenze n. 18 è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «La Cortina 88» con sede in Casal di Principe costituita in data 5 maggio 1988 per rogito notaio dott. Giovanni Lupoli, in sostituzione del sig. Antonio Veneziano.

Caserta, 6 maggio 2003

*Il direttore provinciale:* RUGGIERO

**03A06472**

DECRETO 9 maggio 2003.

**Sostituzione di un componente del comitato CISOA di Potenza.**

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI POTENZA

Vista la legge 8 agosto 1972, n. 457, contenente miglioramenti ai trattamenti previdenziali ed assistenziali per l'integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli;

Visto l'art. 14, comma 1, della citata legge che stabilisce che «il trattamento sostitutivo della retribuzione è corrisposto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, su deliberazione di una commissione costituita, presso ogni sede dell'Istituto stesso»;

Visto il precedente decreto n. 1/2001, con il quale il sig. Martino Giuseppe, nato a Oppido Lucano il giorno 11 settembre 1974, è stato nominato quale membro supplente della commissione provinciale per l'integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli in rappresentanza dell'I.N.P.S.;

Vista la nota del 2 maggio 2003, con la quale l'Istituto nazionale della previdenza sociale - SAP di Potenza ha chiesto di nominare il sig. Sileo Teodosio quale membro supplente in sostituzione del sig. Martino Giuseppe dimissionario;

Ravvisata la necessità di aderire alla richiesta di che trattasi;

Decreta:

Il sig. Sileo Teodosio, nato a Pietragalla il 12 agosto 1958 ed ivi residente in viale M. Zotta, è nominato «membro supplente» della commissione provinciale per l'integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato, in sostituzione del sig. Martino Giuseppe.

Potenza, 9 maggio 2003

*Il direttore provinciale:* GRIPPA

**03A06435**

DECRETO 9 maggio 2003.

**Sostituzione di un componente del comitato provinciale I.N.P.S. di Potenza.**

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI POTENZA

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, di ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, pubblicata nel supplemento ordinario n. 17 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 13 marzo 1989;

Visti gli articoli 34, 35 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Visto il precedente decreto n. 20 del giorno 1° settembre 2000, con il quale la sig. Libutti Silvana è stata nominata componente del comitato provinciale I.N.P.S. di Potenza;

Vista la nota del 6 maggio 2003, con la quale l'O.S. CISL comunica la sostituzione della sig.ra Libutti Silvana, dimissionaria, con il sig. Ferrazzano Alberto, quale proprio rappresentante in seno al predetto comitato;

Ravvisata la necessità di aderire alla richiesta di che trattasi;

Decreta:

Il sig. Ferrazzano Alberto, nato a Rivello il 21 marzo 1927, ivi residente in via V. Emanuele n. 15, è nominato componente del comitato provinciale dell'I.N.P.S. di Potenza in sostituzione della sig.ra Libutti Silvana.

Potenza, 9 maggio 2003

*Il direttore provinciale:* GRIPPA

**03A06436**

DECRETO 9 maggio 2003.

**Sostituzione di un membro effettivo in rappresentanza dei lavoratori in seno alla I commissione di conciliazione di Roma.**

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI ROMA

A seguito del decreto n. 21 del 5 ottobre 2001 con cui si è provveduto alla nomina del sig. Ciancolini Gemini quale membro effettivo rappresentanza dei lavoratori in seno alla prima commissione di conciliazione, di cui all'art. 410 della legge n. 533 dell'11 agosto 1973;

Vista la nota del 5 maggio 2003 con cui il sig. Ciancolini Gemini rassegna le proprie dimissioni;

Vista la nota del 7 maggio 2003, prot. n. 2003p6175/ab con cui la CGIL di Roma ha segnalato il nominativo del nuovo rappresentante effettivo dei lavoratori nella persona della sig.ra Falcinelli Emilia (già membro supplente), per la relativa sostituzione;

Considerato che si deve provvedere all'integrazione della Commissione stessa;

Decreta:

La sig.ra Falcinelli Emilia, domiciliata per la carica presso la CGIL Roma e Lazio, Coordinamento ufficio vertenze, via Buonarroti n. 12 - 00185 - Roma, tel. 06/47823308 (res. a Roma, Largo dell'Olgiata n. 15 Is. 19 C/11 A/4), viene nominata membro effettivo in rappresentanza dei lavoratori in seno alla I commissione di conciliazione in sostituzione del sig. Ciancolini Gemini.

Roma, 9 maggio 2003

*Il direttore provinciale:* CELA

**03A06471**

DECRETO 9 maggio 2003.

**Sostituzione di un membro effettivo in rappresentanza dei lavoratori in seno alla II commissione di conciliazione di Roma.**

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI ROMA

A seguito del decreto n. 9 dell'8 maggio 2002 con cui si è provveduto alla nomina del sig. Rebucini Gianfranco, quale membro effettivo in rappresentanza dei lavoratori in seno alla II commissione di conciliazione, di cui all'art. 410 della legge n. 533 dell'11 agosto 1973;

Vista la nota del 5 maggio 2003 con cui il sig. Rebucini Gianfranco rassegna le proprie dimissioni;

Vista la nota protocollo n. 2003p6174/ab del 7 maggio 2003 con cui la C.G.I.L. di Roma segnala il nominativo del sig. Ciancolini Gemini per la relativa sostituzione;

Considerato che si deve provvedere all'integrazione della commissione stessa;

Decreta:

Il sig. Ciancolini Gemini nato a Vitorchiano (Viterbo) il 1° gennaio 1956 domiciliato in Vitorchiano - via della Stazione n. 3 - 01030 Vitorchiano (Viterbo) - fax 0761/370951, viene nominato membro effettivo in rappresentanza dei lavoratori in seno alla II commissione di conciliazione in sostituzione del sig. Rebucini Gianfranco.

Roma, 9 maggio 2003

*Il direttore:* CELA

**03A06460**

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 15 maggio 2003.

**Modificazione al disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Trebbiano d'Abruzzo».**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1972 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino «Trebbiano d'Abruzzo» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale 23 ottobre 1992 con il quale sono state apportate alcune modifiche al disciplinare di produzione sopra citato, e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 6 settembre 2002 con il quale sono state apportate riduzioni, per la campagna vendemmiale 2002/2003, ai parametri riguardanti l'acidità totale minima del vino a denominazione di origine controllata «Trebbiano d'Abruzzo»;

Vista la domanda presentata dalla regione Abruzzo intesa ad ottenere la riduzione del valore minimo dell'acidità totale del vino a denominazione di origine controllata «Trebbiano d'Abruzzo», previsto all'art. 6 del disciplinare di produzione, in quanto lo stesso non è più rispondente agli interessi degli operatori;

Vista la decisione assunta dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini che, sulle istanze relative alla modifica dell'acidità totale minima dei vini, purché supportate dal parere della regione competente per territorio, la sezione amministrativa del Comitato proceda d'ufficio;

Considerato che il mercato dei vini, per il mutato gusto dei consumatori, è orientato verso prodotti meno aciduli, morbidi, armonici ed organoletticamente equilibrati;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Trebbiano d'Abruzzo», in conformità alla decisione assunta dal sopra citato Comitato;

Decreta:

*Articolo unico*

Il limite minimo dell'acidità totale del vino a denominazione di origine controllata «Trebbiano d'Abruzzo», previsto all'art. 6 del disciplinare di produzione annesso al decreto ministeriale 23 ottobre 1992, è ridotto da 5,0 g/l a 4,5 g/l.

Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dalla vendemmia 2003.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 maggio 2003

*Il direttore generale:* ABATE

**03A06417**

DECRETO 15 maggio 2003.

**Approvazione dello statuto del Consorzio tutela dei vini piceni, costituito per la tutela dei vini DOC «Rosso piceno», «Falerio dei colli ascolani» e «Offida», con sede in Monteprandone, e conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali nei riguardi delle citate D.O.C., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. l64, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui consorzi volontari di tutela e consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Vista la richiesta presentata in data 13 maggio 2002 dal Consorzio tutela dei vini piceni, costituito per la tutela dei vini DOC «Rosso piceno», «Falerio dei colli ascolani» e «Offida», con sede in Monteprandone (Ascoli Piceno) - località Centobuchi - via 81ª strada n. 19, intesa ad ottenere l'approvazione del proprio statuto, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del predetto decreto n. 256/1997;

Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla proposta di statuto in questione;

Considerato che il citato consorzio ha trasmesso con nota del 13 febbraio 2003 il proprio statuto approvato dall'assemblea straordinaria e che lo stesso statuto risulta conforme alle disposizioni previste dal citato decreto ministeriale n. 256/1997;

Considerato altresì che il consorzio istante ha certificato la propria rappresentatività nell'ambito della denominazione di cui all'art. 3 del citato decreto n. 256/1997 e che la stessa risulta superiore al limite del 40%, tale da evitare la costituzione del consiglio interprofessionale, ai sensi dell'art. 20, comma 4 della legge n. n. 164/1992 e sufficiente per affidare al consorzio stesso l'incarico di svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alle citate denominazioni di origine, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, primo e secondo periodo, della citata legge n. 164/1992;

Decreta:

Art. 1.

È approvato, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto 4 giugno 1997, n. 256, lo statuto del Consorzio tutela dei vini piceni, costituito per la tutela dei vini DOC «Rosso piceno», «Falerio dei colli ascolani» e «Offida», con sede in Monteprandone (Ascoli Piceno) - località Centobuchi - via 81ª strada n. 19, così come risulta dal testo approvato dall'assemblea straordinaria dello stesso consorzio e trasmesso a questo Ministero in data 13 febbraio 2003.

Art. 2.

Il Consorzio tutela dei vini piceni è incaricato a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alle citate denominazioni di origine, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 3.

Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione dei vini DO e IGT procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del Consorzio tutela dei vini piceni e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 2 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 maggio 2003

*Il direttore generale:* ABATE

**03A06459**

## MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 21 febbraio 2003.

**Nomina di un commissario *ad acta*, ai sensi dell'art. 86, legge 27 dicembre 2002, n. 289.**

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Vista la legge del 19 dicembre 1992, n. 488, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge del 22 ottobre 1992, n. 415, con cui è stata disposta la soppressione del Dipartimento per il Mezzogiorno e dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;

Visto l'art. 12, comma 1, del decreto legislativo del 3 aprile 1993, n. 96, che trasferisce, in particolare, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato le funzioni relative alla ricostruzione dei territori della Campania e della Basilicata colpiti dagli eventi sismici del 1980/81, per la parte relativa alle attività produttive;

Visto il decreto in data 31 maggio 1993 del Ministero del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ed in particolare l'art. 1, relativo al trasferimento delle funzioni e delle competenze di cui agli articoli 27

e 39 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 marzo 1990, n. 76, svolte dalla Gestione separata terremoto costituita presso la soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno ai sensi dell'art. 13 della legge del 10 febbraio 1989, n. 48;

Visto il proprio decreto in data 22 giugno 1993, con il quale è stata individuata la Direzione generale della produzione industriale quale ufficio del Ministero competente per l'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del citato art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 96/1993;

Considerato che alla Direzione generale suddetta è subentrata, per quanto concerne tra l'altro le competenze in argomento, la Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese, a seguito dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1997, n. 220, recante «Regolamento di riorganizzazione degli uffici di livello direzionale generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato»;

Vista la legge n. 289 del 27 dicembre 2002 che all'art. 86 (Interventi per la ricostruzione nei comuni colpiti da eventi sismici di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219) prevede la nomina di un commissario *ad acta* che provveda alla realizzazione, in regime di concessione, di ogni ulteriore intervento funzionalmente necessario al completamento del programma le cui opere siano state già individuate e la cui progettazione già affidata alla data del 28 febbraio 1991;

Considerati i tempi contenuti previsti dalla legge per gli adempimenti suddetti, nonché la specificità della materia e le esigenze di coordinamento, continuità e stretto collegamento con l'Ufficio B5 della D.G.C.I.I. competente per l'attuazione dell'art. 32 della legge n. 219/1981;

Decreta:

Art. 1.

1. L'ing. Filippo D'Ambrosio, dirigente di seconda fascia della Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività, è nominato commissario *ad acta* ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 86 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Art. 2.

1. Il commissario *ad acta* provvede, entro trentasei mesi, alla realizzazione di ogni ulteriore intervento funzionalmente necessario al completamento degli interventi infrastrutturali di cui all'art. 32 della legge n. 219/1981, le cui opere siano già state individuate e la cui progettazione sia già stata affidata entro il 28 febbraio 1991.

2. Alla individuazione di tali interventi si provvede a seguito di conferenza di servizi alla quale partecipano, oltre al commissario *ad acta*, rappresentanti dei competenti organi delle regioni interessate, del provveditorato delle opere pubbliche competente e dell'ufficio competente di questo Ministero che redige apposita relazione per il Ministro.

3. Le opere di cui al comma 1 sono realizzate in regime di concessione.

Art. 3.

1. Il commissario *ad acta* provvede, entro ventiquattro mesi, alla realizzazione degli interventi resi necessari da eventi naturali eccezionali, riferiti ad opere non ancora consegnate in via definitiva al destinatario finale.

2. Alla individuazione di tali interventi il commissario *ad acta* provvede in accordo con il destinatario dell'opera, sentito il provveditorato alle opere pubbliche competente, riferendo tempestivamente al Comitato di cui all'art. 8.

3. Il commissario *ad acta* provvede, altresì, entro dodici mesi, alla consegna definitiva delle opere collaudate agli enti destinatari preposti alla relativa gestione.

Art. 4.

1. Ai fini delle revoche delle concessioni per la realizzazione di opere di viabilità, finanziate ai sensi della legge n. 219/1981, che alla data del 31 dicembre 2001 non abbiano conseguito significativi avanzamenti da almeno tre anni, il commissario *ad acta* effettua, entro quattro mesi, apposite verifiche in collaborazione con la Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese, redigendo apposita relazione per il Ministro.

2. Il completamento delle opere di cui al comma 1 è affidato, entro il mese di giugno 2003, con le modalità ritenute più vantaggiose per la pubblica amministrazione sulla base della medesima disciplina straordinaria di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, dal commissario *ad acta*, dandone comunicazione al comitato di cui all'art. 8.

Art. 5.

1. Il commissario *ad acta* valuta e comunica al CIPE l'onere derivante dal completamento degli interventi di cui agli articoli precedenti, dandone comunicazione al Ministro.

Art. 6.

1. Il compenso annuo del commissario *ad acta* è fissato in euro 36.000, oltre il rimborso di eventuali spese di missione in misura non superiore al 40% del compenso, e grava sulle disponibilità del Ministero delle attività produttive di cui alla contabilità speciale 1728.

Art. 7.

1. Il commissario *ad act* può avvalersi — sentiti i competenti direttori generali del Ministero delle attività produttive — del personale degli uffici delle Direzioni stesse con particolare riferimento al personale dell'Ufficio B5 della Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese.

Art. 8.

1. Sull'attività posta in essere dal commissario *ad acta* e sugli altri adempimenti disposti dal presente decreto, nonché sul rispetto dei tempi per questi previsti, specie ai fini di una sollecita attuazione dell'art. 86 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, vigila un Comitato presieduto dal Direttore generale del coordinamento degli incentivi alle imprese e composto da un rappresentante della medesima Direzione generale e da un funzionario della Ragioneria generale dello Stato.

2. La commissione riferisce al Ministro ogni due mesi.

Roma, 21 febbraio 2003

*Il Ministro:* MARZANO

*Registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 2003*
*Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1 Attività produttive, foglio n. 265*

**03A06430**

DECRETO 23 aprile 2003.

**Scioglimento della società cooperativa mista «Cogesa - Cooperativa gestione servizi amministrativi - Piccola società cooperativa a responsabilità limitata, in Nettuno, e nomina del commissario liquidatore.**

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visti gli accertamenti ispettivi del 17 maggio 2001 e del 22 novembre 2001 eseguiti dalla Direzione provincime del lavoro di Roma nei confronti della Società cooperativa mista «Cogesa - Cooperativa gestione servizi amministrativi - Piccola Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Nettuno (Roma);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 8 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa mista Cogesa - Cooperativa gestione servizi amministrativi - Piccola società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Nettuno (Roma), Piazza Mazzini n. 42, costituita in data 10 luglio 1996 con atto a rogito del notaio dott. Almerindo Vitullo, di Nettuno (Roma), omologato dal Tribunale di Velletri, con decreto 16 settembre 1996, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 codice civile e il dott. Aquino Giuseppe, con studio in Nettuno (Roma), piazza Mazzini n. 42, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto al decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 2003

*Il Sottosegretario di Stato:* GALATI

**03A06473**

DECRETO 23 aprile 2003.

**Scioglimento della società cooperativa di consumo «Cooperativa di consumo di Mellame - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Mellame di Arsiè, e nomina del commissario liquidatore.**

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visti gli accertamenti ispettivi del 16 dicembre 1999, eseguiti dalla Direzione provinciale del lavoro di Belluno nei confronti della Società cooperativa di con-

sumo «Cooperativa di consumo di Mellame - Società cooperativa a responsabilità limitata in Mellame con sede in Mellame di Arsiè (Belluno);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa di consumo «Cooperativa di consumo di Mellame - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Mellame di Arsiè (Belluno), costituita in data 25 maggio 1919 con atto a rogito del notaio dott. Alfredo Alberti di Feltre, omologato dal Tribunale di Belluno, con decreto 7 giugno 1919, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 codice civile e il dott. Angelo Pasquale Pioggia, con residenza in Santa Giustina (Belluno), piazzale della Stazione n. 3, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto al decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 2003

*Il Sottosegretario di Stato:* GALATI

**03A06474**

DECRETO 23 aprile 2003.

**Scioglimento della società cooperativa mista «Ascofrutta soc. coop. a r.l.» (già «Co.Ve.Co - Coop. vendite controllate soc. a r.l.»), in Milano, e nomina del commissario liquidatore.**

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visti gli accertamenti ispettivi del 17 settembre 2001 e del 7 febbraio 2002, eseguiti dalla Direzione provinciale del lavoro di Milano nei confronti della Società cooperativa mista «Ascofrutta soc. Coop. a r.l. (già «Co.Ve.Co - Coop. vendite controllate a r.l.») con sede in Milano;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 8 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa mista ««Ascofrutta soc. coop. a r.l.» (già «Co.Ve.Co - Coop. vendite controllate a r.l.»), con sede in Milano, via Lombroso n. 97, costituita in data 23 gennaio 1984 con atto a rogito del notaio dott.ssa Giuliana Raja di Milano, omologato dal Tribunale di Milano, con decreto 30 marzo 1984, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 codice civile e il dott. Giannicola Radoia, con studio in Milano, via Carlo Crivelli n. 12, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto al decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 2003

*Il Sottosegretario di Stato:* GALATI

**03A06475**

DECRETO 23 aprile 2003.

**Scioglimento della società cooperativa agricola «La Campagnola soc. coop. agricola a r.l.», in Avella, e nomina del commissario liquidatore.**

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visti gli accertamenti ispettivi del 18 giugno 1999, eseguiti dalla Direzione provinciale del lavoro di Avellino nei confronti della Società cooperativa agricola «La Campagnola soc. Coop. agricola a r.l.) con sede in Avella (Avellino).

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le Cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa agricola «La Campagnola soc. coop. agricola a r.l.», con sede in Avella (Avellino), costituita in data 27 aprile 1989 con atto a rogito del notaio dott. Enrico Alifano di Napoli, omologato dal Tribunale di Avellino, con decreto 22 giugno 1989, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 codice civile e il dott. Antonio Schiavo, con studio in Ariano Irpino (Avellino), via dei Tigli n. 26/7, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto al decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 2003

*Il Sottosegretario di Stato:* GALATI

03A06476

## MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 7 aprile 2003.

**Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Lo sport italiano» dedicato ai Campionati del mondo di scherma, categoria cadetti e juniores, nel valore di € 0,41.**

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL CAPO
DELLA DIREZIONE VI - DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, recante «Trasformazione dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166, con il quale è stato emanato il «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni»;

Visto il regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio del 17 giugno 1997 relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro e il regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art, 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro convertito con modificazioni nella legge 23 novembre 2001, n. 409»;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 1986, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1987, fra l'altro, di una serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «Lo sport italiano»;

Visto il decreto 27 febbraio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 5 giugno 2002, con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione, nell'anno 2003, di francobolli ordinari appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di dedicare un francobollo ordinario appartenente alla serie in parola, da emettere nell'anno 2003, dedicato ai Campionati del mondo di scherma categorie cadetti e juniores organizzati a Trapani dal 4 al 13 aprile 2003;

Visto il parere espresso dalla Giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale 11 giugno 2001, n. 133) recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante «Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo», convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001, recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2003, un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Lo sport italiano» dedicato ai Campionati del mondo di scherma categorie cadetti e juniores organizzati a Trapani dal 4 al 13 aprile 2003, nel valore di € 0,41.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40×30; formato stampa: mm 36×26; dentellatura: 14×13; colori: quadricromia più oro; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore «€ 20,50».

Vignetta: raffigura due schermitori in azione, rappresentati su un fondo blu dove figurano il fioretto, la sciabola e la spada, le tre armi con le quali si pratica la scherma; in alto a sinistra è riprodotto il logo della Federazione italiana scherma.

Completano il francobollo la leggenda «CAMPIONATI DEL MONDO DI SCHERMA CADETTI E JUNIORES», la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,41».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 2003

*Il segretario generale del Ministero delle comunicazioni*
STELO

*Il capo della direzione VI del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze*
CARPENTIERI

**03A06461**

---

DECRETO 7 aprile 2003.

**Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di tre francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica «Il turismo», dedicati a Sestri Levante, Lanciano e Procida, nel valore di € 0,41 per ciascun soggetto.**

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL CAPO
DELLA DIREZIONE VI - DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, recante «Trasformazione dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166, con il quale è stato emanato il «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni»;

Visto il regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio del 17 giugno 1997 relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro e il regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro convertito con modificazioni nella legge 23 novembre 2001, n. 409»;

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 1973, con il quale è stata riconosciuta l'opportunità di emettere, a partire dal 1973, alcune serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, fra le quali quella avente come tematica «Il turismo»;

Visto il decreto 27 febbraio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 5 giugno 2002, con il quale è stata autorizzata, tra l'altro, l'emissione, nell'anno 2003, di francobolli ordinari appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di dedicare tre francobolli ordinari appartenenti alla serie in parola alle seguenti località turistiche: uno a Sestri Levante (Genova), uno a Lanciano (Chieti), uno a Procida (Napoli);

Visto il parere espresso dalla Giunta d'Arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - 11 giugno 2001, n. 133) recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante «Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo», convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001, recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

Sono emessi, nell'anno 2003, tre francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica «Il turismo» dedicati a Sestri Levante (Genova), Lanciano (Chieti), Procida (Napoli), nel valore di € 0,41 per ciascun soggetto.

I francobolli sono stampati in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40×30; formato stampa: mm 36×26; dentellatura: 14×13¼; colori: quadricromia più oro; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari per ciascun francobollo; foglio: cinquanta esemplari, valore «€ 20,50».

Ciascuna vignetta riproduce, entro una cornice lineare dorata, una veduta pittorica della località prescelta e precisamente: Sestri Levante: una veduta panoramica del centro antico della città situato su un promontorio collegato alla terra ferma da un sottile istmo; Lanciano: una veduta panoramica del centro storico della cittadina abruzzese con la cupola della Cattedrale della Madonna del Ponte, la Torre civica e il complesso architettonico della Chiesa di San Francesco, dove è custodito il «Miracolo Eucaristico»; Procida: uno scorcio di «Marina Corricella», uno dei primi borghi abitati dell'isola, con la Chiesa di S. Maria delle Grazie.

Completano ciascun francobollo le rispettive leggende «SESTRI LEVANTE», «LANCIANO» E «PROCIDA», la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,41».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 2003

*Il segretario generale del Ministero delle comunicazioni*
STELO

*Il capo della Direzione VI del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze*
CARPENTIERI

**03A06462**

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## AGENZIA DELLE DOGANE

DETERMINAZIONE 13 maggio 2003.

**Soppressione della sezione doganale pacchi postali dipendente dalla dogana di Bologna.**

IL DIRETTORE REGIONALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto ministeriale n. 1390 del 28 dicembre 2000, che ha reso esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le agenzie fiscali previste dagli articoli dal 62 al 65 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Visto il decreto ministeriale 13 novembre 1994, n. 176, concernente il riordinamento del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette e, in particolare, l'allegato 5;

Visti gli articoli 4, comma 2, 5, 6, comma 3, e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto lo statuto dell'Agenzia delle dogane, deliberato dal comitato direttivo il 5 dicembre 2000 ed integrato con delibere del 14 dicembre 2000 e del 30 gennaio 2001;

Vista la determinazione prot. n. 495/UD del 26 marzo 2001 del direttore dell'Agenzia delle dogane;

Visto l'art. 7, comma 5, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle dogane il quale stabilisce che l'organizzazione interna di ciascun ufficio può essere modificata, su proposta del responsabile, con provvedimento del direttore regionale;

Considerato che Poste Italiane S.p.a. ha cessato tutte le attività operative presso la sezione doganale Pacchi postali, dipendente dalla dogana di Bologna e che, conseguentemente, la medesima sezione è stata chiusa, come comunicato dalla circoscrizione doganale di Bologna con nota prot. n. 19216 del 22 ottobre 2002, a decorrere dal 10 settembre 2002;

Vista la nota prot. n. 11835 del 30 aprile 2003, con la quale la circoscrizione doganale di Bologna ha proposto la soppressione della citata sezione doganale;

ADOTTA
la seguente determinazione:

A decorrere dal 22 maggio 2003, la sezione doganale Pacchi postali, sita in Bologna, via Zanardi n. 30, codice n. 21104 - dipendente dalla dogana di Bologna è soppressa.

La presente determinazione verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 13 maggio 2003

*Il direttore regionale:* TORTORA

**03A06419**

DETERMINAZIONE 13 maggio 2003.

**Soppressione della sezione doganale Ferrovia dipendente dalla dogana di Bologna.**

IL DIRETTORE REGIONALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto ministeriale n. 1390 del 28 dicembre 2000, che ha reso esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le agenzie fiscali previste dagli articoli dal 62 al 65 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Visto il decreto ministeriale 13 novembre 1994, n. 176, concernente il riordinamento del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette e, in particolare, l'allegato 5;

Visti gli articoli 4, comma 2, 5, 6, comma 3, e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto lo statuto dell'Agenzia delle dogane, deliberato dal comitato direttivo il 5 dicembre 2000 ed integrato con delibere del 14 dicembre 2000 e del 30 gennaio 2001;

Vista la determinazione prot. n. 495/UD del 26 marzo 2001 del direttore dell'Agenzia delle dogane;

Visto l'art. 7, comma 5, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle dogane il quale stabilisce che l'organizzazione interna di ciascun ufficio può essere modificata, su proposta del responsabile, con provvedimento del direttore regionale;

Vista la nota prot. n. 5564 del 9 marzo 2000, con la quale la circoscrizione doganale di Bologna ha proposto la chiusura al pubblico della sezione doganale Ferrovia, dipendente dalla Dogana di Bologna;

Vista la nota prot. n. 8482 del 14 marzo 2000, con la quale l'allora direzione compartimentale delle dogane II.II. per l'Emilia-Romagna ha autorizzato la circoscrizione doganale di Bologna a disporre la cessazione dell'attività della suindicata sezione doganale a decorrere dal 1° aprile 2000;

Considerato che dalla predetta data la sezione doganale Ferrovia è stata chiusa al pubblico ed ha cessato ogni attività, come comunicato dalla circoscrizione doganale di Bologna con nota prot. n. 6066 del 23 marzo 2000;

Vista la nota prot. n. 6088 del 6 marzo 2003, con la quale la circoscrizione doganale di Bologna ha proposto la soppressione della citata sezione doganale;

ADOTTA
la seguente determinazione:

A decorrere dal 22 maggio 2003, la sezione doganale Ferrovia, sita in Bologna, via Tanari n. 19, codice n. 21107, dipendente dalla dogana di Bologna è soppressa.

La presente determinazione verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 13 maggio 2003

*Il direttore regionale:* TORTORA

**03A06420**

## AGENZIA DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE 12 maggio 2003.

**Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Alessandria - Sezione staccata del Servizio di pubblicità immobiliare di Casale Monferrato.** (Determinazione n. 9/D/03).

IL DIRETTORE REGIONALE
PER IL PIEMONTE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota inviata dall'Ufficio provinciale di Alessandria in data 22 aprile 2003, prot. n. 96509, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento della Sezione staccata del Servizio di pubblicità immobiliare di Casale Monferrato;

Accertato che l'irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi a causa della evacuazione della popolazione residente nel quartiere interessato e quindi anche del personale dell'ufficio per la disattivazione di due ordigni bellici rinvenuti nel fiume Po;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Visto il parere favorevole dell'ufficio del garante del contribuente espresso con nota datata 29 aprile 2003, prot. n. 492/03;

Determina:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio come segue:

il giorno 26 aprile 2003, regione Piemonte: Ufficio provinciale di Alessandria - Sezione staccata del servizio di pubblicità immobiliare di Casale Monferrato.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 12 maggio 2003

*Il direttore regionale:* MAGGIO

**03A06421**

# CIRCOLARI

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

CIRCOLARE 17 aprile 2003, n. **1.**

**Decreto 12 dicembre 2001, n. 485, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 16 febbraio 2002 (Regolamento emanato ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, in materia di agenzia in attività finanziaria). Chiarimenti in ordine all'area di applicazione.**

Con l'art. 2 del decreto n. 485 del 13 dicembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 16 febbraio 2002, è stato specificato, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 374 del 25 settembre 1999, il contenuto dell'attività di agenzia in attività finanziaria.

In particolare, tale disposizione stabilisce che esercita nei confronti del pubblico l'attività di agente in attività finanziaria — ed è, quindi, tenuto ad iscriversi nell'apposito elenco istituito presso l'Ufficio italiano dei cambi — chi viene stabilmente incaricato da uno o più intermediari finanziari di «promuovere e concludere contratti».

Ciò premesso, al fine di eliminare ogni dubbio interpretativo, si chiarisce che nella previsione di detta disposizione rientrano sia gli agenti che su incarico dell'intermediario finanziario si limitano a promuovere contratti (art. 1742 del codice civile) sia gli agenti che, oltre a promuovere contratti, provvedono a concluderli su mandato degli intermediari finanziari (art. 1752 del codice civile).

Roma, 17 aprile 2003

*Il direttore generale della direzione V del Dipartimento del tesoro*
MARESCA

**03A06418**

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

**Limitazione di funzioni del titolare del vice consolato onorario in Luxor (Egitto)**

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

*(Omissis).*

Decreta:

Il Sig. Ladislav Otakar Skakal, vice console onorario in Luxor (Egitto), oltre agli adempimenti dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1. Ricezione e trasmissione al Consolato d'Italia al Cairo degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

2. Ricezione e trasmissione al Consolato d'Italia al Cairo delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

3. Ricezione e trasmissione al Consolato d'Italia al Cairo dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

4. Ricezione e trasmissione al Consolato d'Italia al Cairo di atti dipendenti dall'apertura di successioni in Italia;

5. Emanazione di atti conservativi, che non implichino disposizioni di beni, in materia di successioni, naufragio o sinistro aereo;

6. Rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e residenza all'estero), vidimazioni e legalizzazioni;

7. Rinnovo di passaporti nazionali ai cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario dopo aver interpellato, caso per caso il Consolato d'Italia al Cairo;

8. Rilascio di documenti di viaggio in caso di smarrimento o furto di passaporto o carta d'identità dopo aver interpellato, caso per caso, il Consolato d'Italia al Cairo;

9. In coordinamento con l'ufficio commerciale dell'Ambasciata d'Italia e con l'ICE del Cairo, sostegno ed indirizzo degli imprenditori italiani che desiderano operare nei governatorati di Luxor, Assuan, Mar Rosso, Nuova Valle e Qena e che intendono allacciare rapporti con società egiziane;

10. Compimento delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dall'arrivo e dalla partenza di navi nazionali;

11. Tenuta dello schedario dei cittadini italiani e delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 maggio 2003

*Il direttore generale per il personale:* MARSILI

**03A06380**

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Trasformazione della natura giuridica ed assunzione della nuova denominazione della parrocchia di S. Bartolomeo Apostolo, in Poggiodomo.**

Con decreto del Ministro dell'interno in data 24 aprile 2003, la parrocchia di S. Bartolomeo Apostolo, con sede in Poggiodomo (Perugia), frazione Mucciafora, è stata trasformata in chiesa rettoria assumendo la denominazione di «Chiesa di S. Bartolomeo Apostolo», con sede in Poggiodomo (Perugia), frazione Mucciafora.

**03A06423**

**Trasformazione della natura giuridica ed assunzione della nuova denominazione della parrocchia di S. Lorenzo Martire, in Norcia.**

Con decreto del Ministro dell'interno in data 24 aprile 2003, la parrocchia di S. Lorenzo Martire, con sede in Norcia (Perugia), frazione Ospedaletto, è stata trasformata in chiesa rettoria assumendo la denominazione di «Chiesa di S. Lorenzo Martire», con sede in Norcia (Perugia), frazione Ospedaletto.

**03A06424**

**Trasformazione della natura giuridica ed assunzione della nuova denominazione della parrocchia di S. Biagio, in Spoleto.**

Con decreto del Ministro dell'interno in data 24 aprile 2003, la parrocchia di S. Biagio, con sede in Spoleto (Perugia), frazione Pompagnano, è stata trasformata in chiesa rettoria assumendo la denominazione di «Chiesa di S. Biagio», con sede in Spoleto (Perugia), frazione Pompagnano.

**03A06425**

**Trasformazione della natura giuridica ed assunzione della nuova denominazione della parrocchia di S. Andrea, in Spoleto.**

Con decreto del Ministro dell'interno in data 24 aprile 2003, la parrocchia di S. Andrea, con sede in Spoleto (Perugia), frazione Valdarena, è stata trasformata in chiesa rettoria assumendo la denominazione di «Chiesa di S. Andrea», con sede in Spoleto (Perugia), frazione Valdarena.

**03A06426**

**Trasformazione della natura giuridica ed assunzione della nuova denominazione della parrocchia di S. Maria Assunta in Ponte e di S. Lorenzo in Borgo Cerreto, in Cerreto di Spoleto.**

Con decreto del Ministro dell'interno in data 24 aprile 2003, la parrocchia di S. Maria Assunta in Ponte e di S. Lorenzo in Borgo Cerreto, con sede in Cerreto di Spoleto (Perugia), frazione Borgo Cerreto, è stata trasformata in chiesa rettoria assumendo la denominazione di «Chiesa di S. Maria Assunta e S. Lorenzo», con sede in Cerreto di Spoleto (Perugia), frazione Borgo Cerreto.

**03A06427**

**Trasformazione della natura giuridica ed assunzione della nuova denominazione della parrocchia dei Santi Ansovino e Carlo Vescovo, in Norcia.**

Con decreto del Ministro dell'interno in data 24 aprile 2003, la parrocchia dei Santi Ansovino e Carlo Vescovo, con sede in Norcia (Perugia), frazione Pescia, è stata trasformata in chiesa rettoria assumendo la denominazione di «Chiesa dei Santi Ansovino e Carlo Vescovo», con sede in Norcia (Perugia), frazione Pescia.

**03A06428**

**Trasformazione della natura giuridica ed assunzione della nuova denominazione della parrocchia di S. Benedetto Abate, in Norcia.**

Con decreto del Ministro dell'interno in data 24 aprile 2003, la parrocchia di S. Benedetto Abate, con sede in Norcia (Perugia), frazione Ancarano, è stata trasformata in chiesa rettoria assumendo la denominazione di «Chiesa di S. Benedetto Abate», con sede in Norcia (Perugia), frazione Ancarano.

**03A06429**

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

*Cambi del giorno 22 maggio 2003*

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA | 1,1720 |
| Yen giapponese | 137,10 |
| Corona danese | 7,4243 |
| Lira Sterlina | 0,71630 |
| Corona svedese | 9,1478 |
| Franco svizzero | 1,5124 |
| Corona islandese | 84,76 |
| Corona norvegese | 7,8475 |
| Lev bulgaro | 1,9464 |
| Lira cipriota | 0,58637 |
| Corona ceca | 31,380 |
| Corona estone | 15,6466 |
| Fiorino ungherese | 245,85 |
| Litas lituano | 3,4524 |
| Lat lettone | 0,6554 |
| Lira maltese | 0,4303 |
| Zloty polacco | 4,3475 |
| Leu romeno | 37700 |
| Tallero sloveno | 233,1115 |
| Corona slovacca | 41,125 |
| Lira turca | 1729000 |
| Dollaro australiano | 1,7795 |
| Dollaro canadese | 1,5902 |
| Dollaro di Hong Kong | 9,1404 |
| Dollaro neozelandese | 2,0148 |
| Dollaro di Singapore | 2,0150 |
| Won sudcoreano | 1400,89 |
| Rand sudafricano | 9,2119 |

*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

**03A06537**

## MINISTERO DELLA SALUTE

**Revoca su rinuncia dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nidemol».**

Con decreto n. 800.5/R.M.285/D82 del 13 maggio 2003, è stata revocata, su rinuncia l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale nelle confezioni indicate.

NIDEMOL:

30 compresse 100 mg - A.I.C. n. 032173015.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta L. Molteni e C. dei fratelli Alitti società di esercizio S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

**03A06377**

**Revoca su rinuncia dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Timelit».**

Con decreto n. 800.5/R.M.342/D83 del 13 maggio 2003, è stata revocata, su rinuncia l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale nelle confezioni indicate.

TIMELIT:

30 compresse 70 mg - A.I.C. n. 026534026.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Lundbeck Italia S.p.a. titolare dell'autorizzazione.

**03A06376**

**Revoca su rinuncia dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Kogenate».**

Con decreto n. 800.5/R.M.8/D84 del 14 maggio 2003, è stata revocata l'autorizzazione in commercio, rilasciata con procedura di mutuo riconoscimento, della sottoindicata specialità medicinale.

KOGENATE:

1 fl. liof. 250 ul + 1 fl. sol. 2,5 ml - 029615 010/M;

1 fl. liof. 500 ul + 1 fl. sol. 5 ml - 029615 022/M;

1 fl. liof. 1000 ul + 1 fl. sol. 10 ml - 029615 034/M.

Motivo della revoca: rinuncia da parte della ditta Bayer S.p.a. titolare dell'autorizzazione medesima.

**03A06375**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

**Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Casa Nova soc. coop. edilizia a r.l.», in Termoli**

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive, si informa che è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Casa Nova soc. coop. edilizia a.r.l.», posizione n. 1414/290475, con sede in Termoli costituita per rogito dott. Greco Vincenzo in data 1° ottobre 1999, Rep. n. 59354, che dagli accertamenti effettuati è risultato che trovasi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, scioglimento per atto d'autorità senza nomina del commissario liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

**03A06431**

**Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Le Termolesi soc. coop. edilizia a r.l.», in Termoli**

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive, si informa che è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Le Termolesi soc. coop. edilizia a r.l.», posizione n. 1417/290478, con sede in Termoli, costituita per rogito dott. Greco Vincenzo in data 1° ottobre 1999, Rep. n. 59355, che dagli accertamenti effettuati è risultato che trovasi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, scioglimento per atto d'autorità senza nomina del commissario liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

**03A06432**

**Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Marechiaro soc. coop. edilizia a r.l.», in Termoli**

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive, si informa che è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Marechiaro soc. coop. edilizia a r.l.», posizione n. 1402/290463, con sede in Termoli, costituita per rogito dott. Greco Vincenzo in data 1° ottobre 1999, Rep. n. 59353, che dagli accertamenti effettuati è risultato che trovasi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, scioglimento per atto d'autorità senza nomina del commissario liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

**03A06433**

**Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Consorzio imprese riunite Scarl», in Termoli**

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive, si informa che è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Consorzio imprese riunite Scarl», posizione n. 1346/284830, con sede in Termoli, costituita per rogito dott. Colavita Luigi in data 18 aprile 1998, Rep. n. 24, che dagli accertamenti effettuati è risultato che trovasi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, scioglimento per atto d'autorità senza nomina del commissario liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

**03A06434**

**Determinazione delle retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli ai fini previdenziali per l'anno 2003**

Con decreto direttoriale 19 maggio 2003 le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli, da valere per l'anno 2003, sono determinate, ai sensi dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 e successive modificazioni, degli articoli 3 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1434 e successive modificazioni, dell'art. 4 della legge 10 maggio 1982, n. 251, dell'art. 7 della legge 2 agosto 1990, n. 233, dell'art. 14 della legge 26 febbraio 1982, n. 54 e dell'art. 4 del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, nelle misure indicate per ciascuna provincia come da tabelle allegate.

ALLEGATO

| N. | PR | Provincia | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] Super | [illegible] Specializz. | [illegible] Specializz. Super |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AG | AGRIGENTO | 49,87 | 36,05 | 44,18 | 45,96 | 47,43 | 49,86 |
| 2 | AL | ALESSANDRIA | 54,70 | 42,52 | 46,79 | 49,12 | 51,74 | 54,20 |
| 3 | AN | ANCONA | 51,44 | 41,59 | 46,43 | 48,37 | 50,54 | 53,44 |
| 4 | AO | AOSTA | 54,83 | 46,06 | 50,10 | 50,67 | 53,83 | 54,70 |
| 5 | AR | AREZZO | 50,00 | 42,79 | 47,11 | 49,18 | 51,47 | 54,09 |
| 6 | AP | ASCOLI PICENO | 49,40 | 40,34 | 44,41 | | 48,38 | 50,13 |
| 7 | AT | ASTI | 52,10 | 42,65 | 47,14 | 49,88 | 51,71 | 54,13 |
| 8 | AV | AVELLINO | 49,88 | 43,29 | 47,13 | 49,53 | 50,99 | 53,11 |
| 9 | BA | BARI | 50,86 | 41,06 | 45,07 | 44,99 | 49,08 | 50,83 |
| 10 | BL | BELLUNO | 53,47 | 43,83 | 47,54 | 56,75 | 52,89 | 55,67 |
| 11 | BN | BENEVENTO | 49,12 | 39,17 | 44,27 | 43,67 | 47,78 | 49,86 |
| 12 | BG | BERGAMO | 51,91 | 42,11 | 46,10 | 48,83 | 51,12 | 55,20 |
| 13 | BI | BIELLA | 53,40 | 41,31 | 46,07 | 48,45 | 51,35 | 54,28 |
| 14 | BO | BOLOGNA | 52,28 | 43,05 | 48,06 | 49,45 | 53,91 | 57,46 |
| 15 | BZ | BOLZANO | 51,47 | 45,68 | 49,94 | 56,94 | 52,41 | 51,67 |
| 16 | BS | BRESCIA | 52,89 | 45,28 | 49,52 | 52,12 | 54,13 | 54,39 |
| 17 | BR | BRINDISI | 50,52 | 36,97 | 45,36 | | 48,01 | 50,15 |
| 18 | CA | CAGLIARI | 50,17 | 43,52 | 47,17 | 47,37 | 52,41 | 55,12 |
| 19 | CL | CALTANISSETTA | 50,23 | 40,35 | 44,15 | 46,67 | 48,00 | 50,17 |
| 20 | CB | CAMPOBASSO | 47,08 | 51,72 | 55,45 | 56,35 | 61,85 | 68,08 |
| 21 | CE | CASERTA | 47,97 | 35,83 | 45,93 | | 48,03 | 51,46 |
| 22 | CT | CATANIA | 50,42 | 40,29 | 45,08 | 46,00 | 48,60 | 51,85 |
| 23 | CZ | CATANZARO | 48,92 | 41,57 | 46,34 | 47,27 | 50,59 | 53,57 |
| 24 | CH | CHIETI | 49,43 | 39,90 | 43,71 | 44,74 | 47,25 | 49,38 |
| 25 | CO | COMO | 53,93 | 43,90 | 48,20 | 50,58 | 52,84 | 55,04 |
| 26 | CS | COSENZA | 47,44 | 41,02 | 45,98 | 45,54 | 49,77 | 53,13 |
| 27 | CR | CREMONA | 53,81 | 44,30 | 47,39 | 49,92 | 53,59 | 57,87 |
| 28 | KR | CROTONE | 46,10 | 40,22 | 45,01 | 47,49 | 49,79 | 52,41 |
| 29 | CN | CUNEO | 52,55 | 42,22 | 47,10 | 48,76 | 52,11 | 55,75 |
| 30 | EN | ENNA | 51,49 | 41,26 | 44,88 | 47,55 | 48,68 | 50,87 |
| 31 | FE | FERRARA | 51,73 | 41,16 | 49,79 | 47,52 | 56,15 | 60,02 |
| 32 | FI | FIRENZE | 51,79 | 42,69 | 47,49 | | 52,52 | 54,52 |
| 33 | FG | FOGGIA | 54,50 | 43,96 | 48,56 | 49,49 | 53,07 | 55,29 |
| 34 | FO | FORLI'/RIMINI | 52,97 | 41,43 | 46,70 | 46,06 | 50,65 | 54,98 |
| 35 | FR | FROSINONE | 49,36 | 40,57 | 44,66 | | 49,66 | |
| 36 | GE | GENOVA | 49,22 | 38,78 | 42,85 | 45,02 | 46,77 | 48,60 |
| 37 | GO | GORIZIA | 50,80 | 40,05 | 44,50 | 45,00 | 49,20 | 51,90 |
| 38 | GR | GROSSETO | 51,38 | 43,08 | 47,10 | 47,53 | 51,01 | 54,27 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | IM | IMPERIA | 49,68 | 40,47 | 44,06 | 46,73 | 48,36 | 50,06 |
| 40 | IS | ISERNIA | 48,18 | 34,22 | 43,00 | | 45,99 | |
| 41 | SP | LA SPEZIA | 48,36 | 40,15 | 44,28 | 46,01 | 45,79 | 47,39 |
| 42 | AQ | L'AQUILA | 48,81 | 41,37 | 44,04 | 45,45 | 46,85 | 49,86 |
| 43 | LT | LATINA | 49,27 | 41,36 | 45,29 | 48,04 | 49,21 | 51,98 |
| 44 | LE | LECCE | 52,84 | 37,91 | 48,18 | | 52,23 | 54,40 |
| 45 | LC | LECCO | 53,93 | 43,90 | 48,20 | 50,58 | 52,84 | 55,04 |
| 46 | LI | LIVORNO | 51,19 | 42,08 | 45,91 | 48,82 | 50,86 | 53,31 |
| 47 | LD | LODI | 51,81 | 41,79 | 45,99 | 48,58 | 50,91 | 53,19 |
| 48 | LU | LUCCA | 51,29 | 41,75 | 45,82 | 47,38 | 50,51 | 53,69 |
| 49 | MC | MACERATA | 51,00 | 40,02 | 44,24 | 46,50 | 48,05 | 51,30 |
| 50 | MN | MANTOVA | 54,81 | 51,02 | 55,61 | 58,59 | 63,27 | 67,52 |
| 51 | MS | MASSA CARRARA | 45,52 | 41,65 | 46,96 | | 50,62 | 53,05 |
| 52 | MT | MATERA | 53,07 | 36,78 | 43,16 | 39,49 | 46,25 | 48,32 |
| 53 | ME | MESSINA | 49,93 | 41,12 | 45,17 | 48,06 | 48,74 | 51,45 |
| 54 | MI | MILANO | 51,86 | 41,79 | 45,98 | 48,58 | 50,82 | 53,19 |
| 55 | MO | MODENA | 56,89 | 53,94 | 56,52 | 61,07 | 64,64 | 70,65 |
| 56 | NA | NAPOLI | 47,60 | 36,32 | 45,57 | | 49,15 | 52,00 |
| 57 | NO | NOVARA | 53,25 | 42,12 | 47,00 | 48,10 | 52,90 | 55,01 |
| 58 | NU | NUORO | 54,54 | 46,80 | 51,10 | 45,85 | 57,36 | 59,81 |
| 59 | OR | ORISTANO | 52,28 | 44,10 | 49,25 | 55,64 | 54,96 | 57,84 |
| 60 | PD | PADOVA | 52,76 | 43,22 | 48,54 | 49,96 | 55,46 | 56,00 |
| 61 | PA | PALERMO | 50,67 | 40,86 | 44,47 | 47,80 | 47,97 | 50,49 |
| 62 | PR | PARMA | 53,30 | 41,02 | 46,05 | 49,24 | 52,36 | 56,14 |
| 63 | PV | PAVIA | 53,80 | 44,36 | 48,96 | 51,75 | 54,23 | 56,70 |
| 64 | PG | PERUGIA | 51,99 | 41,74 | 45,79 | 48,10 | 50,12 | 53,23 |
| 65 | PS | PESARO | 50,35 | 41,20 | 45,26 | 47,50 | 49,31 | 51,92 |
| 66 | PE | PESCARA | 48,70 | 39,89 | 44,31 | | 48,15 | 50,17 |
| 67 | PC | PIACENZA | 53,41 | 43,37 | 51,70 | 48,64 | 54,61 | 56,03 |
| 68 | PI | PISA | 51,10 | 42,05 | 46,12 | 47,17 | 50,63 | 53,00 |
| 69 | PT | PISTOIA | 55,67 | 43,38 | 48,52 | 51,19 | 54,24 | 56,73 |
| 70 | PN | PORDENONE | 50,69 | 40,44 | 44,52 | 45,26 | 49,83 | 52,27 |
| 71 | PZ | POTENZA | 47,45 | 39,89 | 43,74 | 45,06 | 47,57 | 49,82 |
| 72 | PO | PRATO | 51,56 | 42,72 | 47,39 | | 52,16 | 54,30 |
| 73 | RG | RAGUSA | 52,08 | 41,05 | 44,18 | 46,53 | 47,66 | 51,36 |
| 74 | RA | RAVENNA | 51,43 | 40,08 | 45,17 | 46,15 | 51,72 | 55,99 |
| 75 | RC | REGGIO CALABRIA | 48,63 | 35,48 | 43,09 | 47,01 | 48,92 | 51,74 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | RE | REGGIO EMILIA | 53,21 | 49,95 | 53,20 | 56,93 | 61,69 | 73,68 |
| 77 | RI | RIETI | 50,14 | 41,55 | 45,32 | 47,92 | 49,54 | 52,61 |
| 78 | RM | ROMA | 49,79 | 40,18 | 44,54 | | 49,25 | 51,87 |
| 79 | RO | ROVIGO | 50,73 | 41,33 | 45,30 | 46,02 | 50,87 | 54,47 |
| 80 | SA | SALERNO | 50,21 | 38,92 | 45,13 | 46,50 | 49,36 | 51,05 |
| 81 | SS | SASSARI | 50,41 | 46,48 | 50,44 | 46,06 | 56,47 | 58,68 |
| 82 | SV | SAVONA | 50,09 | 39,01 | 43,21 | 45,34 | 47,03 | 49,25 |
| 83 | SI | SIENA | 53,06 | 42,62 | 47,36 | 50,17 | 52,39 | 55,03 |
| 84 | SR | SIRACUSA | 50,60 | 36,48 | 45,55 | 47,78 | 48,81 | 50,86 |
| 85 | SO | SONDRIO | 50,68 | 40,44 | 45,79 | 48,47 | 50,25 | 53,11 |
| 86 | TA | TARANTO | 48,86 | 41,29 | 46,79 | | 50,71 | 52,90 |
| 87 | TE | TERAMO | 48,39 | 43,44 | 46,82 | | 49,59 | 51,83 |
| 88 | TR | TERNI | 49,42 | 39,75 | 43,43 | 44,68 | 48,24 | 51,08 |
| 89 | TO | TORINO | 54,07 | 42,87 | 47,83 | 50,38 | 52,71 | 55,50 |
| 90 | TP | TRAPANI | 50,21 | 40,27 | 44,55 | 44,19 | 48,04 | 49,60 |
| 91 | TN | TRENTO | 56,52 | 44,80 | 51,21 | | 58,96 | 63,80 |
| 92 | TV | TREVISO | 53,97 | 44,75 | 49,05 | 49,64 | 53,43 | 53,92 |
| 93 | TS | TRIESTE | 50,40 | 39,88 | 44,35 | 44,67 | 49,05 | 52,88 |
| 94 | UD | UDINE | 49,68 | 42,21 | 46,19 | 44,68 | 50,67 | 56,86 |
| 95 | VA | VARESE | 53,83 | 40,28 | 45,65 | 47,43 | 49,98 | 51,83 |
| 96 | VE | VENEZIA | 52,04 | 40,76 | 46,27 | 48,83 | 51,88 | 55,05 |
| 97 | VCO | VERB.C.OSSOLA | 54,68 | 41,99 | 46,93 | 48,20 | 52,49 | 54,98 |
| 98 | VC | VERCELLI | 53,84 | 41,33 | 49,62 | 49,23 | 55,85 | 63,92 |
| 99 | VR | VERONA | 52,45 | 45,11 | 48,39 | 51,44 | 55,74 | 60,42 |
| 100 | VV | VIBO VALENTIA | 48,45 | 40,37 | 44,95 | 45,25 | 48,69 | 50,63 |
| 101 | VI | VICENZA | 53,31 | 45,34 | 49,09 | 48,76 | 53,34 | 56,70 |
| 102 | VT | VITERBO | 50,08 | 40,64 | 44,79 | 45,86 | 49,08 | 51,01 |

**03A06379**

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

### Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Pecorino Romano»

Il Ministero delle politiche agricole e forestali prende atto che, ormai da diversi anni i produttori del Lazio della D.O.P. «Pecorino Romano» hanno manifestato l'esigenza di differenziare, anche agli occhi dei consumatori la loro produzione rispetto a quella sarda. Ciò nella considerazione che il «Pecorino Romano» si è andato modificando nel tempo. Ne consegue che il pecorino prodotto nel Lazio e quello della Sardegna si sono tra loro diversificati per effetto delle differenti modalità di fabbricazione in uso presso le due regioni, divenendo nettamente distinti, per cui i due tipi, pur appartenendo alla stessa tipologia possono essere considerati aventi proprie peculiari diversità.

La richiesta dei produttori del Lazio è volta a rendere evidente tale differenziazione, sia attraverso l'esplicita indicazione del territorio di produzione sulla confezione del formaggio, il cui processo produttivo avvenga interamente all'interno della regione Lazio, sia attraverso il diverso colore della cappatura del prodotto laziale rispetto a quello ottenuto nella restante parte del territorio delimitato dal disciplinare di produzione.

Verificato, sulla base dei dati produttivi relativi al triennio 1999-2002, forniti dal Consorzio di tutela della D.O.P. «Pecorino Romano», che viene immesso al consumo con la cappatura nera, il 55,24% dell'intera produzione della D.O.P. ottenuta nel territorio del Lazio, ed il 16,49% della restante produzione;

Considerato altresì che l'art. 9 del Reg. (CEE) n. 2081/92 prevede la possibilità da parte degli Stati membri di chiedere le modifiche dei disciplinari di produzioni delle denominazioni registrate;

Considerato che una specificazione integrativa della denominazione di origine protetta, riguardante le regioni di produzione, contribuisce, a rendere più chiara l'informazione al consumatore sull'origine del prodotto e sul rapporto esistente tra le caratteristiche del medesimo e le rispettive posizioni geografiche.

Considerato che l'attuale disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Pecorino Romano» è formata dall'insieme della documentazione trasmessa alla Commissione europea per la registrazione della denominazione;

Il Ministero delle politiche agricole e forestali ritiene di procedere alla pubblicazione della proposta di modifica del disciplinare di produzione della D.O.P. «Pecorino Romano».

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta dovranno essere presentate, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - QTC III, via XX settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali, prima della trasmissione della suddetta proposta alla Commissione europea.

*Proposta di modifica del disciplinare di produzione del «Pecorino Romano» D.O.P.*

Le norme di etichettatura e presentazione del prodotto sono integrate con: «Il formaggio a D.O.P. «Pecorino Romano» il cui intero processo produttivo, dalla produzione del latte alla stagionatura, avviene all'interno della regione Lazio, con salatura esclusivamente a secco protratta per almeno novanta giorni e con stagionatura non inferiore a 10-12 mesi, incluso il periodo della salatura, deve recare l'indicazione «Pecorino Romano del Lazio»..

«La cappatura nera è riservata al «Pecorino Romano del Lazio».

**03A06378**

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501120/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

## LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

| cap | località | libreria | indirizzo | pref. | tel. | fax |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 95024 | **ACIREALE (CT)** | CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI | Via Caronda, 8-10 | 095 | 7647982 | 7647982 |
| 00041 | **ALBANO LAZIALE (RM)** | LIBRERIA CARACUZZO | Corso Matteotti, 201 | 06 | 9320073 | 93260286 |
| 70022 | **ALTAMURA (BA)** | LIBRERIA JOLLY CART | Corso Vittorio Emanuele, 16 | 080 | 3141081 | 3141081 |
| 60121 | **ANCONA** | LIBRERIA FOGOLA | Piazza Cavour, 4-5-6 | 071 | 2074606 | 2060205 |
| 84012 | **ANGRI (SA)** | CARTOLIBRERIA AMATO | Via dei Goti, 4 | 081 | 5132708 | 5132708 |
| 04011 | **APRILIA (LT)** | CARTOLERIA SNIDARO | Via G. Verdi, 7 | 06 | 9258038 | 9258038 |
| 52100 | **AREZZO** | LIBRERIA IL MILIONE | Via Spinello, 51 | 0575 | 24302 | 24302 |
| 52100 | **AREZZO** | LIBRERIA PELLEGRINI | Piazza S. Francesco, 7 | 0575 | 22722 | 352986 |
| 83100 | **AVELLINO** | LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI | Via Matteotti, 30/32 | 0825 | 30597 | 248957 |
| 81031 | **AVERSA (CE)** | LIBRERIA CLA.ROS | Via L. Da Vinci, 18 | 081 | 8902431 | 8902431 |
| 70124 | **BARI** | CARTOLIBRERIA QUINTILIANO | Via Arcidiacono Giovanni, 9 | 080 | 5042665 | 5610818 |
| 70122 | **BARI** | LIBRERIA BRAIN STORMING | Via Nicolai, 10 | 080 | 5212845 | 5235470 |
| 70121 | **BARI** | LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI | Via Crisanzio, 16 | 080 | 5212142 | 5243613 |
| 82100 | **BENEVENTO** | LIBRERIA MASONE | Viale Rettori, 71 | 0824 | 316737 | 313646 |
| 13900 | **BIELLA** | LIBRERIA GIOVANNACCI | Via Italia, 14 | 015 | 2522313 | 34983 |
| 40132 | **BOLOGNA** | LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM | Via Ercole Nani, 2/A | 051 | 6415580 | 6415315 |
| 40124 | **BOLOGNA** | LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO | Via delle Tovaglie, 35/A | 051 | 3399048 | 3394340 |
| 20091 | **BRESSO (MI)** | CARTOLIBRERIA CORRIDONI | Via Corridoni, 11 | 02 | 66501325 | 66501325 |
| 21052 | **BUSTO ARSIZIO (VA)** | CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO | Via Milano, 4 | 0331 | 626752 | 626752 |
| 93100 | **CALTANISETTA** | LIBRERIA SCIASCIA | Corso Umberto I, 111 | 0934 | 21946 | 551366 |
| 81100 | **CASERTA** | LIBRERIA GUIDA 3 | Via Caduti sul Lavoro, 29/33 | 0823 | 351288 | 351288 |
| 91022 | **CASTELVETRANO (TP)** | CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA | Via Q. Sella, 106/108 | 0924 | 45714 | 45714 |
| 95128 | **CATANIA** | CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI | Via F. Riso, 56/60 | 095 | 430590 | 508529 |
| 88100 | **CATANZARO** | LIBRERIA NISTICÒ | Via A. Daniele, 27 | 0961 | 725811 | 725811 |
| 84013 | **CAVA DEI TIRRENI (SA)** | LIBRERIA RONDINELLA | Corso Umberto I, 245 | 089 | 341590 | 341590 |
| 66100 | **CHIETI** | LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI | Via Asinio Herio, 21 | 0871 | 330261 | 322070 |
| 22100 | **COMO** | LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA | Via Mentana, 15 | 031 | 262324 | 262324 |
| 87100 | **COSENZA** | LIBRERIA DOMUS | Via Monte Santo, 70/A | 0984 | 23110 | 23110 |
| 87100 | **COSENZA** | BUFFETTI BUSINESS | Via C. Gabrieli (ex via Sicilia) | 0984 | 408763 | 408779 |
| 50129 | **FIRENZE** | LIBRERIA PIROLA già ETRURIA | Via Cavour 44-46/R | 055 | 2396320 | 288909 |
| 71100 | **FOGGIA** | LIBRERIA PATIERNO | Via Dante, 21 | 0881 | 722064 | 722064 |
| 06034 | **FOLIGNO (PG)** | LIBRERIA LUNA | Via Gramsci, 41 | 0742 | 344968 | 344968 |
| 03100 | **FROSINONE** | L'EDICOLA | Via Tiburtina, 224 | 0775 | 270161 | 270161 |
| 16121 | **GENOVA** | LIBRERIA GIURIDICA | Galleria E. Martino, 9 | 010 | 565178 | 5705693 |
| 95014 | **GIARRE (CT)** | LIBRERIA LA SEÑORITA | Via Trieste angolo Corso Europa | 095 | 7799877 | 7799877 |
| 73100 | **LECCE** | LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO | Via Palmieri, 30 | 0832 | 241131 | 303057 |
| 74015 | **MARTINA FRANCA (TA)** | TUTTOUFFICIO | Via C. Battisti, 14/20 | 080 | 4839784 | 4839785 |
| 98122 | **MESSINA** | LIBRERIA PIROLA MESSINA | Corso Cavour, 55 | 090 | 710487 | 662174 |
| 20100 | **MILANO** | LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S. | Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15 | 02 | 865236 | 863684 |
| 20121 | **MILANO** | FOROBONAPARTE | Foro Buonaparte, 53 | 02 | 8635971 | 874420 |
| 70056 | **MOLFETTA (BA)** | LIBRERIA IL GHIGNO | Via Campanella, 24 | 080 | 3971365 | 3971365 |

*Segue:* **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

| cap | località | libreria | indirizzo | pref. | tel. | fax |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80139 | **NAPOLI** | LIBRERIA MAJOLO PAOLO | Via C. Muzy, 7 | 081 | 282543 | 269898 |
| 80134 | **NAPOLI** | LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO | Via Tommaso Caravita, 30 | 081 | 5800765 | 5521954 |
| 80134 | **NAPOLI** | LIBRERIA GUIDA 1 | Via Portalba, 20/23 | 081 | 446377 | 451883 |
| 80129 | **NAPOLI** | LIBRERIA GUIDA 2 | Via Merliani, 118 | 081 | 5560170 | 5785527 |
| 84014 | **NOCERA INF. (SA)** | LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO | Via Fava, 51 | 081 | 5177752 | 5152270 |
| 28100 | **NOVARA** | EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA | Via Costa, 32/34 | 0321 | 626764 | 626764 |
| 90138 | **PALERMO** | LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE | P.za V.E. Orlando, 44/45 | 091 | 6118225 | 552172 |
| 90138 | **PALERMO** | LIBRERIA S.F. FLACCOVIO | Piazza E. Orlando, 15/19 | 091 | 334323 | 6112750 |
| 90128 | **PALERMO** | LIBRERIA S.F. FLACCOVIO | Via Ruggero Settimo, 37 | 091 | 589442 | 331992 |
| 90145 | **PALERMO** | LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO | Via Galileo Galilei, 9 | 091 | 6828169 | 6822577 |
| 90133 | **PALERMO** | LIBRERIA FORENSE | Via Maqueda, 185 | 091 | 6168475 | 6172483 |
| 43100 | **PARMA** | LIBRERIA MAIOLI | Via Farini, 34/D | 0521 | 286226 | 284922 |
| 06121 | **PERUGIA** | LIBRERIA NATALE SIMONELLI | Corso Vannucci, 82 | 075 | 5723744 | 5734310 |
| 29100 | **PIACENZA** | NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO | Via Quattro Novembre, 160 | 0523 | 452342 | 461203 |
| 59100 | **PRATO** | LIBRERIA CARTOLERIA GORI | Via Ricasoli, 26 | 0574 | 22061 | 610353 |
| 00192 | **ROMA** | LIBRERIA DE MIRANDA | Viale G. Cesare, 51/E/F/G | 06 | 3213303 | 3216695 |
| 00195 | **ROMA** | COMMISSIONARIA CIAMPI | Viale Carso, 55-57 | 06 | 37514396 | 37353442 |
| 00195 | **ROMA** | LIBRERIA MEDICHINI CLODIO | Piazzale Clodio, 26 A/B/C | 06 | 39741182 | 39741156 |
| 00161 | **ROMA** | L'UNIVERSITARIA | Viale Ippocrate, 99 | 06 | 4441229 | 4450613 |
| 00187 | **ROMA** | LIBRERIA GODEL | Via Poli, 46 | 06 | 6798716 | 6790331 |
| 00187 | **ROMA** | STAMPERIA REALE DI ROMA | Via Due Macelli, 12 | 06 | 6793268 | 69940034 |
| 45100 | **ROVIGO** | CARTOLIBRERIA PAVANELLO | Piazza Vittorio Emanuele, 2 | 0425 | 24056 | 24056 |
| 84100 | **SALERNO** | LIBRERIA GUIDA 3 | Corso Garibaldi, 142 | 089 | 254218 | 254218 |
| 63039 | **SAN BENEDETTO D/T (AP)** | LIBRERIA LA BIBLIOFILA | Via Ugo Bassi, 38 | 0735 | 587513 | 576134 |
| 07100 | **SASSARI** | MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE | Piazza Castello, 11 | 079 | 230028 | 238183 |
| 96100 | **SIRACUSA** | LA LIBRERIA | Piazza Euripide, 22 | 0931 | 22706 | 22706 |
| 10121 | **TORINO** | LIBRERIA DEGLI UFFICI | Corso Vinzaglio, 11 | 011 | 531207 | 531207 |
| 10122 | **TORINO** | LIBRERIA GIURIDICA | Via S. Agostino, 8 | 011 | 4367076 | 4367076 |
| 21100 | **VARESE** | LIBRERIA PIROLA | Via Albuzzi, 8 | 0332 | 231386 | 830762 |
| 37122 | **VERONA** | LIBRERIA L.E.G.I.S. | Via Pallone 20/c | 045 | 8009525 | 8038392 |
| 36100 | **VICENZA** | LIBRERIA GALLA 1880 | Viale Roma, 14 | 0444 | 225225 | 225238 |



## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:**

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

**Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**

| Gazzetta Ufficiale Abbonamenti | Vendite | Ufficio inserzioni | Numero verde |
|---|---|---|---|
| ☎ 800-864035 - Fax 06-85082520 | ☎ 800-864035 - Fax 06-85084117 | ☎ 800-864035 - Fax 06-85082242 | ☎ 800-864035 |

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

## CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2003 (Salvo conguaglio)*

### GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

| | | CANONE DI ABBONAMENTO | |
|---|---|---|---|
| **Tipo A** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 219,04)* | - annuale | € **397,47** |
| | *(di cui spese di spedizione € 109,52)* | - semestrale | € **217,24** |
| **Tipo A1** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 108,57)* | - annuale | € **284,65** |
| | *(di cui spese di spedizione € 54,28)* | - semestrale | € **154,32** |
| **Tipo B** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 19,29)* | - annuale | € **67,12** |
| | *(di cui spese di spedizione € 9,64)* | - semestrale | € **42,06** |
| **Tipo C** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 41,27)* | - annuale | € **166,66** |
| | *(di cui spese di spedizione € 20,63)* | - semestrale | € **90,83** |
| **Tipo D** | Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 15,31)* | - annuale | € **64,03** |
| | *(di cui spese di spedizione € 7,65)* | - semestrale | € **39,01** |
| **Tipo E** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 50,02)* | - annuale | € **166,38** |
| | *(di cui spese di spedizione € 25,01)* | - semestrale | € **89,19** |
| **Tipo F** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 344,93)* | - annuale | € **776,66** |
| | *(di cui spese di spedizione € 172,46)* | - semestrale | € **411,33** |
| **Tipo F1** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i soli supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 234,45)* | - annuale | € **650,83** |
| | *(di cui spese di spedizione € 117,22)* | - semestrale | € **340,41** |

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
*Integrando con la somma di €* **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie anno 2003.*

### BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) | € **86,00** |

### CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) | € **55,00** |

### PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

| Prezzi di vendita: | | |
|---|---|---|
| | serie generale | € 0,77 |
| | serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione | € 0,80 |
| | fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico | € 1,50 |
| | supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione | € 0,80 |
| | fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione | € 0,80 |
| | fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico | € 5,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

### GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Abbonamento annuo | *(di cui spese di spedizione € 120,00)* | | € **318,00** |
| Abbonamento semestrale | *(di cui spese di spedizione € 60,00)* | | € **183,50** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) | | € 0,85 | |

I.V.A. 20% inclusa

### RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuo | | € **188,00** |
| Abbonamento annuo per regioni, province e comuni | | € **175,00** |
| Volume separato (oltre le spese di spedizione) | € 17,50 | |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

**N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.**

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

**ABBONAMENTI UFFICI STATALI**

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento al netto delle spese di spedizione

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



€ **0,77**